

SPAZIO CONSULENZA

News letter n. 3 del 11/02/2016

DEDUCIBILITA' PERDITE SU CREDITI

Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L'impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l'infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l'esito negativo del pignoramento, l'irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all'abbandono del credito etc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l'eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.

Recentemente il D.Lgs n° 147 del 14/09/2015 (noto come crescita e internazionalizzazione) ha modificato la disciplina delle perdite su crediti (art. 101 del TUIR), individuando con maggiore precisione i "paletti" temporali che individuano univocamente il momento dal quale è possibile procedere alla cancellazione del credito dal bilancio, in adesione ai principi contabili (momento rilevante al fine anche della conseguente deduzione fiscale della perdita).

Infine viene introdotto con norma di interpretazione autentica un principio che risolve la gestione della svalutazione dei crediti effettuata nel corso degli anni "per" (F/o valutazione crediti), tanto ai fini dell'esercizio corretto di competenza quanto ai fini della deduzione fiscale della perdita.

1) Le perdite su crediti di modesta entità

Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, senza criteri particolarmente rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l'impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l'inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l'azione legale di recupero). La nozione di "modesto importo" deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell'azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d'affari ed andrebbe certificata con la dichiarazione di remissione debito (ex art. 1.236 – all. 1).

A seguito delle modifiche apportate all'art.101, co.5 Tuir, vengono previste ipotesi "automatiche" di deducibilità, per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare, gli elementi certi e precisi sussistono:

- a) quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'importo;
- b) i crediti di modesto importo viene previsto che gli stessi si ritengono tali quando il loro ammontare non è superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato sopra i 100 milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per tutte le altre imprese; per tali crediti di modesto importo si afferma che gli elementi certi e precisi che legittimano la deduzione della perdita ai fini fiscali sussistono in ogni caso quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito;
- c) quando, a prescindere dall'importo, il credito sia stato stralciato (perdita su crediti) in applicazione dei corretti principi contabili.

Al di fuori di questi casi, per i crediti di modesto importo, resta comunque opportuno l'invio al proprio cliente di una specifica dichiarazione di remissione del debito.

a) Crediti per i quali è intervenuta la prescrizione

A seguito delle modifiche apportate all'art.101, co.5 Tuir, vengono previste ipotesi "automatiche" di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare viene previsto che gli elementi certi e precisi sussistono, a prescindere dall'ammontare, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

b) Crediti di modesto importo

Nel prospetto che segue vanno indicati, per singolo cliente, gli importi dei crediti che non superano i 2.500 euro (5.000 euro per soggetti con ricavi $\rightarrow 100$ milioni di euro) che sono già scaduti (come originario termine di pagamento) alla data del 31 dicembre 2015

L'importo dei 2.500 euro (o dei 5.000 euro) va commisurato:

- avendo riguardo all'importo di ogni singola fattura, tranne il caso di contratti che danno origine a prestazioni continuative (assicurazioni, locazioni, etc.);
- comprendendo l'Iva e non considerando eventuali svalutazioni non riconosciute fiscalmente;
- considerando solo l'importo residuo, nel caso di incasso parziale;
- non considerando i crediti coperti da garanzia assicurativa.

c) Casi in cui è possibile lo stralcio contabile

Casi che comportano obbligo di cancellazione del credito dal bilancio:

- forfaiting;
- datio in solutum;
- conferimento del credito;
- vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito:
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio:

- mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
- cambiali girate all'incasso;
- pegno di crediti;
- cessione a scopo di garanzia;
- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

2) Crediti interessati da procedure concorsuali

Per effetto delle modifiche apportate all'art.101, co.5 Tuir, viene esteso all'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* art.182-*bis* L.F. quanto già previsto per le procedure concorsuali. In particolare, nella nuova ipotesi, la deduzione della perdita su crediti sarà possibile dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

Indicare nel presente prospetto i crediti interessati da procedure concorsuali, quali:

- fallimento (rileva la data della sentenza dichiarativa)
- liquidazione coatta amministrativa (rileva la data del provvedimento che ordina la liquidazione
- concordato preventivo (rileva la data del decreto di ammissione alla procedura)



- amministrazione straordinaria di grandi aziende in crisi (rileva la data del decreto che dispone la procedura)
- accordi di ristrutturazione dei debiti *ex* art.182-*bis* L.F. (rileva la data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione).

Per quanto riguarda l'importo da rilevare come perdita in caso di procedure concorsuali.....

3) La gestione contabile delle perdite su crediti e delle svalutazioni

Per tale questione particolarmente complessa si rinvia alla scheda in allegato (n°2).

Allegati:

- 1. dichiarazione di remissione debito;
- 2. scheda gestione contabile delle perdite su crediti e delle svalutazioni.

<u>DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO</u>

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società
partita Iva
premesso
che risulta creditore nei confronti di con sede in
codice fiscale e partita Iva dell'importo
complessivo di €
fornita (<i>ovvero per servizi prestati</i>) come da fattura/e numero del
;
considerando
- la necessità per la scrivente di ricorrere ad un'azione legale stante la notoria difficoltà per
la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;
- la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche
all'entità modesta del credito stesso;
visto
quanto previsto dall'art.1236 cod.civ. in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere
il debito estingue l'obbligazione
dichiara
(opzione per la rinuncia totale)
irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato art.1236 cod.civ. di rinunciare, come
rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di ϵ
(virgola). Questa dichiarazione esplicherà la propria
validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa
attestazione di non volerne profittare.
(opzione per la rinuncia parziale)
irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'art.1236 cod.civ. di rinunciare, come rinuncia,
parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di €/
(); il residuo importo di €/
(dal
ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non
oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non
volerne profittare.

SCHEDA: LA GESTIONE DELLE PERDITE SU CREDITI E DELLE SVALUTAZIONI

Le recenti modifiche normative alle regole fiscali per la gestione delle perdite su crediti, unitamente alla recente approvazione della versione revisionata del documento Oic 15 (principio contabile che regola la gestione dei crediti nel bilancio), ci fornisce l'occasione per proporre una procedura contabile di riepilogo per la corretta gestione di operazioni che, purtroppo, risultano sempre più frequenti nelle aziende.

La differenza fondamentale tra perdita e svalutazione

Il concetto basilare che bisogna tenere presente per una corretta imputazione degli accadimenti è rappresentato dal fatto che la prassi contabile non consente la rimozione del credito dall'attivo di bilancio se non al ricorrere di particolari accadimenti che, l'Oic 15, oggi fa coincidere con quelli di seguito elencati:

- 1) accertamento giudiziale del minor credito;
- 2) transazione con il debitore;
- 3) prescrizione civilistica del credito;
- 4) cessione del credito a terzi, con trasferimento a questi di ogni rischio e beneficio (tipicamente la c.d. cessione pro soluto).

Solo in queste ipotesi, nelle quali si genera una vera e propria rimozione del titolo giuridico ad incassare il credito, appare possibile effettuare la scrittura contabile:

dite su crediti a Cliente XY

Ovviamente, se nelle annualità pregresse si fosse alimentato un Fondo svalutazione, sarebbe prioritariamente necessario decrementare il Fondo stesso, prima di transitare a conto economico con la perdita. Sulla gestione del fondo in modo specifico o per masse si rinvia a quanto precisato successivamente.

Pe converso, in ogni altra ipotesi di dubbio incasso, non è possibile la rimozione del credito, dovendosi unicamente alimentare il Fondo svalutazione.

Per maggior chiarimento, si considerino le seguenti ipotesi:

- 1) cliente che si trova in difficoltà finanziaria, con probabile impossibilità di incasso;
- 2) cliente interessato da una procedura di fallimento;



3) cliente con credito di modesto importo, per il quale non si ritiene utile proporre alcuna azione esecutiva.

In questi casi, solitamente le aziende "tendono" a rimuovere il credito dall'attivo di bilancio (ovviamente previo utilizzo del fondo), ma tale abitudine non si rileva corretta.

Prendiamo il caso del fallimento che appare abbastanza sintomatico, ipotizzando che l'azienda vanti un credito di 100.000 euro e che, nel passato, non abbia mai alimentato il Fondo svalutazione (infatti, il default del cliente è stato improvviso e del tutto inaspettato).

Contabilmente si dovrà così operare:

• al momento in cui si apprende del fallimento, si dovrà ipotizzare la quota di credito che potrebbe essere incassata dalla procedura; ipotizzando che l'attivo della procedura non faccia sperare in nulla si dovrà stanziare:

	_		400 000
Svalutazione crediti	a	Fondo svalutazione crediti	100.000

• al momento in cui si dovesse apprendere della chiusura della procedura senza alcun incasso, si dovrà effettuare la seguente scrittura:

Fondo svalutazione crediti a Cliente XY		_		
	Fondo svalutazione crediti	а	Cliente XY	
		-		

Sul versante fiscale, invece, nel momento in cui il cliente è interessato dalla procedura concorsuale è ammessa la deduzione della "perdita" ai fini delle imposte dirette (ma non dell'Irap), a prescindere dal fatto che a conto economico sia transitata una svalutazione.

Si noti il doppio binario che si viene a creare:

- civilisticamente, trovo ancora iscritto il credito nel bilancio;
- fiscalmente, quel credito è come se non esistesse e, per conseguenza, non rileva ai fini del conteggio delle svalutazioni fiscalmente deducibili (art.106 Tuir).

Possiamo replicare il ragionamento per evocare la casistica dei crediti di modesto importo, quelli cioè di valore unitario non superiore a 2.500 euro (5.000 euro per i soggetti di più rilevante dimensione), già scaduti da almeno 6 mesi alla data di chiusura del periodo di imposta.

Tali crediti generano fiscalmente una perdita, mentre civilisticamente si debbono gestire con una svalutazione. Quindi, ove al 31.12.2014 fossero iscritti due crediti da 2.000 euro, già scaduti da oltre 6 mesi, per i quali si dubitasse (anche civilisticamente) della possibilità di incasso, si dovrà stanziare la scrittura:



 Fondo svalutazione crediti	_	4.000
 	_	
 a	a Fondo svalutazione crediti	a Fondo svalutazione crediti

mentre fiscalmente si dedurrà una perdita su crediti.

Il Fondo svalutazione crediti

La svalutazione dei crediti di bilancio ha la funzione (pur in assenza di una certezza giuridica del mancato incasso) di dare rappresentazione alle stime prudenziali dell'organo amministrativo, di modo che la posta resti iscritta nell'attivo di bilancio per l'effettivo valore di presumibile realizzo. La scrittura di alimentazione del Fondo è già stata sopra esposta, ma ciò che conta rammentare in questo momento è che la posta può essere gestita con due modalità differenti:

- una gestione analitica del Fondo, quando l'alimentazione ha natura specifica e quindi sia
 riferibile a specifici crediti. Ad esempio, tra i tanti crediti iscritti nell'attivo, la società ritiene che
 siano solo quelli vantati nei confronti del cliente Alfa e del cliente Beta ad essere interessati
 dalla svalutazione. In tal modo, il Fondo che si crea non ha natura mutualistica, nel senso che,
 ove nell'anno successivo si patissero delle perdite in relazione ad altri clienti, non si dovrebbe
 decrementare il Fondo ma transitare direttamente a conto economico. Una gestione di questo
 tipo appare estremamente difficoltosa;
- una gestione per massa o mutualistica del Fondo, quando l'alimentazione ha natura generalizzata, essendo fondata non sull'analisi delle singole poste, bensì su esperienze passate opportunamente adattate alle condizioni esistenti. In tal caso, ogni evento successivo che determini una perdita, imporrà, prima del transito a contro economico, il decremento del Fondo sino a capienza.

Il ragionamento non è puramente scolastico o formale, ma ha una piena connessione con le disposizioni fiscali che regolano la deduzione delle svalutazioni, ammessa nel solo limite dello 0,5% dei crediti commerciali iscritti in bilancio e non coperti da garanzia assicurativa (quindi, quelli per i quali esiste un reale rischio di mancato incasso).

L'evoluzione della trattazione dovrebbe aver messo in luce che ciò fa discendere due problemi di natura pratica:

1) la corretta individuazione dal bilancio delle poste rilevanti per il conteggio del plafond di cui sopra; ad esempio, vi possono essere dei crediti non aventi natura commerciale (ad esempio, quelli per la cessione di beni strumentali), oppure ancora, vi possono essere dei crediti ancora presenti nel bilancio ma che non rilevano per il calcolo, in quanto hanno già concesso una deduzione fiscale nel passato (si veda il credito nei confronti del cliente fallito, oppure quello di modesto importo già scaduto da almeno 6 mesi);



2) i riflessi fiscali nel caso di utilizzo di un fondo svalutazione che non abbia concesso, nel passato, la integrale deduzione della svalutazione che lo ha alimentato.

In relazione alla prima questione, si potrebbe suggerire una suddivisione del mastro clienti in queste differenti componenti:

- crediti verso clienti per crediti commerciali
- clienti verso clienti coperti da garanzia assicurativa
- clienti verso clienti con perdite già dedotte fiscalmente (qui dovrebbero essere collocati i crediti di modesto importo e quelli verso clienti falliti in corso di procedura).

In relazione alla seconda questione, si potrebbe proporre una gestione differenziata del Fondo svalutazione; si pensi, ad esempio, al caso di una azienda con crediti commerciali non garantiti, nell'anno X, di 100.000 euro, che intenda operare una svalutazione forfetaria per masse pari a 3.000 euro, a fronte di una quota deducibile di 500 (100.000 x 0,5%).

Contabilmente, si potrebbe proporre quanto segue:

Svalutazione crediti	 a	Fondo svalutazione crediti riconosciuto fiscalmente	500
Svalutazione crediti	<u> </u>	Fondo svalutazione crediti non riconosciuto fiscalmente	2.500

A cosa serve questa complicazione contabile?

La risposta è immediata se si ipotizza che, nell'anno successivo X + 1, si realizzi una perdita su crediti per 2.000 euro (per transazione con il cliente) che, come detto in precedenza, non dovrà transitare a conto economico bensì trovare prioritaria imputazione a decremento del fondo (gestito per masse).

In tal caso, contabilmente si avrà:

Fondo svalutazione crediti riconosciuto fiscalmente	а	Cliente XY	500
Fondo svalutazione crediti	а	Cliente XY	1.500
non riconosciuto			
fiscalmente			
	•		

Ciò significa che, sul versante tributario:

• da un lato vige l'obbligo di assorbire nel fondo dedotto la perdita;

• dall'altro, ove la perdita stessa fosse ulteriore rispetto al fondo fiscalmente dedotto, si avrà la possibilità di operare una variazione in diminuzione per l'importo del decremento del fondo non riconosciuto fiscalmente (nel caso per 1.500). Tale deduzione fiscale è ammessa in quanto è già avvenuto il transito della posta a conto economico, non certo nell'anno X+1, bensì nel precedente anno X e sotto forma di svalutazione.

Peraltro, la distinzione delle varie componenti del Fondo svalutazione crediti potrebbe essere utile anche per monitorare una ulteriore previsione dell'art.106 Tuir, vale a dire quella che impone la tassazione dell'eccedenza del fondo stesso rispetto al 5% dei crediti commerciali.

La disposizione sta a significare che, ove nel passato si siano dedotte le quote di svalutazione nel limite dello 0,5% dei crediti e, successivamente, si fosse decrementato in modo evidente l'ammontare degli stessi senza subire alcuna perdita, si determina un eccesso non tollerato della norma delle deduzione forfetarie del passato, mediante una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi. Con una distinzione tra quota tassata e quota non tassata tale controllo appare immediato, mentre si potrebbe giungere a conclusioni ingannevoli nel caso di gestione indistinta.

Queste problematiche non si creano ove gli accantonamenti al fondo siano sempre stati contenuti entro la quota deducibile fiscalmente; ciò, però, normalmente determina un mancato rispetto delle prescrizioni civilistiche di esposizione al valore di presunto realizzo.